

**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II**  
**SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA**  
**DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA**

*Il Direttore: Prof. Paolo Montuori*

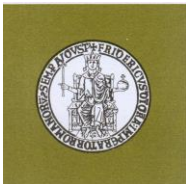
**DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA**

**CAPITOLATO TECNICO**

**ASSISTENZA TECNICA DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA DELL'UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II**

**INDICE**

- Art. 1 - Oggetto dell'appalto**
- Art. 2 - Disciplina dell'appalto**
- Art. 3 - Durata dei servizi e modalità di esecuzione**
- Art. 4 - Valutazione dei rischi da interferenze**
- Art. 5 - Corrispettivo del servizio**
- Art. 6 - Indisponibilità temporanea allo svolgimento dei servizi**
- Art. 7 - Penali**
- Art. 8 - Garanzia definitiva**
- Art. 9 - Responsabile Unico del Progetto**
- Art. 10 – Fatturazione e pagamenti**
- Art. 11 - Risoluzione**
- Art. 12 - Recesso**
- Art. 13 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti**
- Art. 14 - Elezione di domicilio**
- Art. 15 - Foro competente**
- Art. 16 - Spese contrattuali**



**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II**  
**SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA**  
**DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA**

*Il Direttore: Prof. Paolo Montuori*

**Art. 1**

**Oggetto dell'appalto**

L'appalto ha ad oggetto l'attività di manutenzione dettagliata nell'allegato elaborato tecnico che costituisce parte integrante del presente capitolato tecnico.

La spesa per il servizio in oggetto trova copertura nei seguenti progetti:

- Convenzione A.O.R.N. S. Anna e S. Sebastiano di Caserta – Legionella spp. 2024-2026 + rinnovo 2026;
- S. Anna e S. Sebastiano – Controlli microclimatici e microbiologici 2024-2025 + rinnovo al 2026
- Convenzione Ferrarelle S.p.A. 2024/2025

I servizi richiesti sono comprensivi di tutto quanto necessario per la loro realizzazione e corretta esecuzione a regola d'arte negli ambienti di destinazione.

Il servizio oggetto del presente Capitolato dovrà essere svolto presso il Laboratorio di Chimica Ambientale.

Nel testo del presente capitolato valgono le seguenti definizioni:

**Dipartimento di Sanità Pubblica** – Dipartimento

**Ditta:** si intende la Ditta risultata aggiudicataria del servizio.

**L'Appalto è a misura.**

L'attivazione dei servizi dovrà avvenire a seguito della ricezione dei vari ordinativi formali (buono d'ordine) inviati dal Dipartimento a mezzo mail.

**L'importo complessivo del servizio ammonta a € 49.290,00 (quarantanovemiladuecentonovanta/00) oltre IVA.**

**Art. 2**

**Disciplina dell'appalto**

Il presente appalto è regolato:

- dalle disposizioni del presente Capitolato Tecnico;
- dal Codice dei Contratti Pubblici, emanato con D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- dalle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136;
- dalle disposizioni del vigente Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
- dal vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza di Ateneo;
- dal D.P.R. 16 aprile 2013, n.62 recante il "Codice di comportamento nazionale dei pubblici dipendenti";
- dal vigente Codice di comportamento di Ateneo;
- delle disposizioni contenute nel Protocollo di Legalità della Prefettura di Napoli, al quale l'Università ha aderito in data 29.12.2009;
- dall'art. 19, commi 4 e 5, del Regolamento di attuazione della Legge Regionale n.3 del 27 febbraio 2007 recante "Disciplina dei lavori pubblici dei servizi e delle forniture in Campania";
- da ogni altra disposizione vigente - anche in tema di assicurazioni sociali e contratti collettivi di lavoro - applicabile ai servizi in oggetto.

**Art. 3**

**Durata dei servizi e modalità di esecuzione**

Il servizio avrà durata di 12 mesi decorrenti dalla ricezione del buono d'ordine.

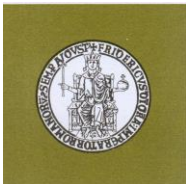
Le date di inizio delle attività saranno comunicate alla Ditta aggiudicataria con preavviso.

Il servizio sarà svolto presso il Laboratorio di Chimica Ambientale sito in Napoli alla via Pansini n. 5, Edificio 19 Corpo Basso Nord piano 1.

I servizi oggetto del presente appalto dovranno essere svolti in conformità ai vari ordinativi formali (buono d'ordine), con precisione e tempestività assolute.

Non si accettano condizioni di erogazione dei servizi che prevedano un minimo fatturabile.

Pertanto, la Ditta è tenuta a svolgere i servizi richiesti, qualunque sia l'importo degli ordini, con i tempi stabiliti nel presente articolo, a pena di decadenza dall'aggiudicazione e fatta salva ogni azione a tutela degli eventuali danni subiti.



**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II**  
**SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA**  
**DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA**

*Il Direttore: Prof. Paolo Montuori*

In deroga all'art. 1510 comma 2 del C.C. (.secondo cui salvo patto o uso contrario, il venditore si libera dall'obbligo della consegna rimettendo la cosa al vettore o allo spedizioniere..), i servizi richiesti si intendono eseguiti a rischio della Ditta e con assunzione delle spese a suo carico (in porto franco), e dovranno essere svolti **concordando con il Direttore Esecutivo del Contratto, Dott. Alessandro Venuta, l'ora ed i giorni.**

In caso di ritardi nella esecuzione che comportino almeno tre contestazioni formali, il Dipartimento si riserva la facoltà di risolvere il contratto "*ipso facto et jure*", con la conseguente attivazione delle proprie garanzia tra le quali l'incameramento dell'eventuale deposito cauzionale.

Costituiscono motivi dello spostamento dei termini di esecuzione quelli connessi a causa di forza maggiore, debitamente comprovati con valida documentazione.

#### **Art. 4**

##### **Valutazione dei rischi da interferenze**

Non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza, per cui non è necessario redigere il DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza.

#### **Art. 5**

##### **Corrispettivo del servizio**

I prezzi di aggiudicazione sono comprensivi di tutti gli oneri relativi alle prestazioni oggetto del presente capitolato, con esclusione dell'Iva.

#### **Art. 6**

##### **Indisponibilità temporanea allo svolgimento dei servizi**

In caso di indisponibilità temporanea allo svolgimento dei servizi richiesti per causa di forza maggiore, la Ditta dovrà comunicare al Dipartimento la sopravvenuta indisponibilità prima di ricevere eventuali ordini.

In particolare, la Ditta dovrà comunicare tempestivamente per iscritto:

- la tipologia di servizio da svolgere;
- il periodo di indisponibilità, ove noto o prevedibile;
- la causa dell'indisponibilità.

In caso di mancata tempestiva comunicazione, verranno applicate le sanzioni previste al successivo art. 7.

#### **Art. 7**

##### **Penali**

In caso di ingiustificato ritardo nella attivazione del servizio richiesto da parte della Ditta, sarà applicata una penale commisurata ai giorni di ritardo pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

Le penali non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale.

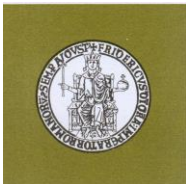
L'Appaltatore dovrà versare l'importo della penale comminata dall'Amministrazione entro il termine indicato nella comunicazione d'irrogazione della stessa. In caso di mancato versamento dell'importo dovuto, l'Amministrazione tratterà l'importo corrispondente all'ammontare della penale dalla prima fattura utile, senza alcuna messa in mora ovvero provvederà ad escutere l'eventuale garanzia definitiva per il relativo importo, con obbligo del fornitore di procedere alla relativa reintegrazione entro il termine prescritto dall'amministrazione.

#### **Art. 8**

##### **Garanzia definitiva**

Il Dipartimento si riserva la facoltà di richiedere al fornitore, prima della stipula del contratto, di prestare la garanzia definitiva di cui all'art. 53 comma 5 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, pari al 5% dell'importo contrattuale.

Il Dipartimento ha facoltà di chiedere all'impresa affidataria la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.



L'Amministrazione potrà escutere la garanzia anche nel caso si verifichi la risoluzione del contratto, fermo restando il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore.

## **Art. 9**

### **Responsabile Unico del Progetto**

Le attività relative alle fasi della programmazione, progettazione, affidamento del presente appalto, come individuate dal vigente quadro normativo, sono espletate dal Responsabile Unico del Progetto, nella persona del Dott. Salvatore Pasquino, area dei Funzionari settore amministrativo-dipartimentale in servizio presso il Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Università degli Studi di Napoli Federico II.

## **Art. 10**

### **Fatturazione e pagamenti**

La Ditta emetterà fattura elettronica bimestrale posticipata previa trasmissione della valutazione positiva da parte del Responsabile del Laboratorio interessato.

In materia di fatturazione e pagamenti trova applicazione la disciplina di cui al Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214.

Pertanto, alla luce di tali disposizioni l'aggiudicatario:

- a) dovrà emettere fattura elettronica posticipata, indicando il Codice Univoco Ufficio Identificativo riportato in contratto e il CIG;
- b) ricevuta la fattura elettronica emessa dalla società, la competente struttura di Ateneo provvederà all'espletamento dei consequenziali adempimenti, solo dopo aver ricevuto la valutazione positiva da parte dei Responsabili dei Laboratori interessati;
- c) il termine di pagamento è pari a 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della fattura da parte dei competenti uffici contabili. I pagamenti saranno effettuati esclusivamente mediante accreditamento in conto corrente bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

I servizi ammessi al pagamento saranno quelli accertati all'atto della consegna della valutazione positiva da parte dei Responsabili dei Laboratori interessati.

Le fatture per la loro liquidabilità devono essere conformi a quanto previsto nei relativi buoni d'ordine. In particolare, devono:

- a) riportare gli estremi del relativo buono d'ordine;
- b) essere corredate da copia del relativo buono d'ordine e della valutazione positiva da parte dei Responsabili dei Laboratori interessati;
- c) riferirsi al solo buono d'ordine per il quale il servizio è stato richiesto.

Non sono ammesse fatture cumulative per servizi riferentesi a differenti buoni d'ordine.

L'appaltatore intestatario di tali conti dovrà comunicare, con spese a suo carico, gli estremi identificativi di questi ultimi all'Università, nel rispetto di quanto previsto all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e succ. mod., esonerando espressamente l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per i pagamenti eseguiti con la predetta modalità.

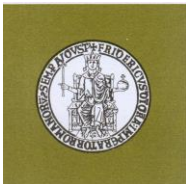
I suddetti pagamenti in favore del fornitore saranno effettuati solo a seguito della effettiva disponibilità degli accrediti da parte dell'Ente finanziatore e quindi saranno subordinati ai suddetti accrediti. Pertanto, ai fini del calcolo del tempo per la decorrenza di eventuali interessi per ritardato pagamento, dovuto a temporaneo esaurimento della provvista finanziaria di cui sopra, non si terrà conto dei giorni intercorrenti tra la data di richiesta all'Ente erogatore del finanziamento e la ricezione del relativo accreditamento.

In caso di contestazione sui servizi e/o sulle relative fatture, la decorrenza del termine di pagamento resta sospesa fino alla definitiva eliminazione delle cause ostative derivanti da fatti imputabili esclusivamente alla Ditta.

## **Art. 11**

### **Risoluzione**

Fatte salve le cause di risoluzione previste dal quadro normativo vigente, ivi compreso l'art. 122 del D. Lgs. n. 36/2023, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto ex art 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi:



**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II**  
**SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA**  
**DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA**

*Il Direttore: Prof. Paolo Montuori*

- a) reiterati inadempimenti che comportino applicazioni di penali in misura superiore alle percentuali richiamate nell'art. 7 del presente capitolato;
- b) violazione del divieto di cessione del contratto;
- c) reiterata e grave violazione degli obblighi previsti dal presente capitolato in capo alla Ditta;
- e) in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie;
- f) annullamento dell'aggiudicazione a seguito di provvedimento giudiziale;
- g) violazione degli obblighi derivanti dai Codici di Comportamento Nazionale e di Ateneo;
- h) inosservanza delle disposizioni di cui al Protocollo di legalità;
- i) nell'ipotesi in cui sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone, a carico dell'impresa affidataria, l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 94 del D. Lgs. n. 36/2023;
- l) sussistenza di una delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023;
- m) per manifesta incapacità, cattivo andamento ed inefficienze gravi nell'esecuzione del servizio.

Inoltre, il Committente potrà procedere alla risoluzione del contratto ex art.1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi:

- mancata e/o ritardata consegna e installazione oltre i termini previsti dall'art. 3 del presente capitolato.

In tutte le ipotesi predette, l'Università procederà ad incamerare l'intero importo della eventuale garanzia definitiva, a titolo di risarcimento forfettario dei danni, fatta salva la facoltà di procedere nei confronti dell'affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall'Università e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

## **Art. 12**

### **Recesso**

Trova applicazione l'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023.

## **Art. 13**

### **Divieto di cessione del contratto e dei crediti**

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. È ammessa la cessione dei crediti alle condizioni di cui all'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023.

## **Art. 14**

### **Elezione di domicilio**

L'appaltatore si impegna a comunicare il proprio domicilio legale presso il quale l'Amministrazione Universitaria potrà inviare, notificare, comunicare qualsiasi atto giudiziale o stragiudiziale relativo al rapporto contrattuale in corso, con espresso esonero dell'Amministrazione Universitaria da ogni addebito in ordine ad eventuali mancati recapiti ad esso non imputabile.

## **Art. 15**

### **Foro competente**

Foro competente, per eventuali controversie, è in via esclusiva, quello di Napoli, nel cui Comune vi è la sede legale dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. La legge applicabile in caso di eventuali controversie è la legge italiana.

## **Art. 16**

### **Spese contrattuali**

Le spese di bollo e registrazione fiscale e tutte le altre inerenti al contratto cedono a carico dell'Appaltatore.